

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.11 del 29 Agosto 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **agosto** alle ore 17:20, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CdA, dott. Agostino De Paolis, del Consigliere rag. Emilio Paglialonga, presente di persona; mentre é collegato mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile, il Consigliere dott. Antonio Metauro; assenti i Consiglieri dott. Francesco Bonito e dott. Nicola Gatta;
- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carmine Belmonte, presente di persona, della dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere e del dott. Giuseppe Pacilli, componenti effettivi, collegati mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile.

-	Componenti del CdA:		P.	A.
-	1) De Paolis Agostino - Presidente		[X]	<input type="checkbox"/>
-	2) Bonito Francesco - componente		<input type="checkbox"/>	[X]
-	3) Gatta Nicola - componente		<input type="checkbox"/>	[X]
-	4) Metauro Antonio - componente		[X]	<input type="checkbox"/>
-	5) Paglialonga Emilio - componente		[X]	<input type="checkbox"/>
-				
-	Componenti del Collegio dei Revisori:		P.	A.
-	1) Belmonte Carmine - Presidente		[X]	<input type="checkbox"/>
-	2) Marisa Rosa Cavaliere - componente effettivo		[X]	<input type="checkbox"/>
-	3) Giuseppe Pacilli - componente effettivo		[X]	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori odierni, informa l'assise di aver ricevuto, per le vie brevi, comunicazione da parte del Consigliere dott. Francesco Bonito dell'impossibilità a partecipare alla seduta odierna a causa di improrogabili impegni istituzionali precedentemente concordati, in quanto Sindaco di Cerignola. Seguirà comunicazione formale da acquisire al protocollo generale.

Il Presidente accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art. 13 comma 6 dello Statuto consortile, chiama il direttore generale Maurizio Giovanniello, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Approvazione Verbali sedute precedenti;**
- 2. Agglomerato ASI Foggia "Incoronata". Società Foggia Perlite Srl. Richiesta di subentro nell'utilizzazione produttiva del compendio immobiliare della Chemviron Italia Srl, censito in catasto al foglio 173, p.lla 181, del Comune di Foggia, per la trasformazione della perlite materia prima pre-trattata in perlite espansa. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**

3. **Agglomerato ASI Manfredonia - Monte Sant'Angelo. Società Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l. Richiesta di assegnazione e utilizzazione degli edifici, comprese le relative aree di pertinenza, ubicati nell'area retro-portuale del porto Alti Fondali di Manfredonia. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
4. **Agglomerato ASI Lucera. Comunicazione finalizzata al risarcimento dei danni derivanti dall'incendio propagatosi nel lotto produttivo della società. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
5. **Agglomerato ASI Foggia "Incoronata". Determina Dirigenziale Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.00245 del 24/05/2024 - Registro Determinazioni AOO 089 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014. Metanodotto denominato "Allacciamento BioDaunia S.r.l. Foggia DN 100 (4") DP 24 bar" nel Comune di Foggia. Società Snam Rete Gas SpA. Conferimento incarico legale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
6. **Comunicazioni del Presidente - eventuali.**

1. Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente espone come i Verbali delle riunioni del CdA ASI precedenti non siano stati ancora completati, pertanto propone l'approvazione in seduta successiva del CdA.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e di rinviare a seduta successiva l'approvazione dei Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti.

2. Agglomerato ASI Foggia "Incoronata". Società Foggia Perlite Srl. Richiesta di subentro nell'utilizzazione produttiva del compendio immobiliare della Chemviron Italia Srl, censito in catasto al foglio 173, p.lla 181, del Comune di Foggia, per la trasformazione della perlite materia prima pre-trattata in perlite espansa. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.
--

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con nota acquisita al protocollo generale ASI n. 4102 del 23.07.2024, il sig. Reinier Pieter Keijzer, quale amministratore unico della "Foggia Perlite Srl" con sede legale in Legnano (VR) alla Via Malon 2, P.IVA 05060700233 e n. REA VR-467196, ha chiesto la preventiva autorizzazione al subentro nell'utilizzazione produttiva e al trasferimento della proprietà del compendio immobiliare della "Chemviron Italia Srl", ubicato in Agglomerato ASI Foggia "Incoronata", censito in catasto del Comune di Foggia al foglio, 173 p.lla 181, sub. 1, che si estende per una superficie complessiva di mq. 33.000.

L'attività che la società "Foggia Perlite Srl" intende svolgere nel compendio immobiliare in questione è in continuità con l'attuale produzione della "Chemviron Italia Srl", e riguarda la

seguinte attività produttiva: trasformazione della perlite materia prima pretrattata in perlite espansa, attività di cui al codice ATECO n. 23.99 - "Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.".

Pertanto, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di Agglomerato e dal Responsabile del Settore Tecnico, protocollo generale n. 4502 del 22.08.2024, del quale si dà lettura, si ritiene si possa proporre il rilascio dell'indicazione preliminare all'utilizzazione produttiva da parte della "Foggia Perlite Srl", con autorizzazione al trasferimento della proprietà dalla "Chemviron Italia Srl" a detta società richiedente, del compendio immobiliare ubicato nell'Agglomerato ASI Foggia "Incoronata", censito in catasto del Comune di Foggia al foglio 173, p.lla 181, sub. 1.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di autorizzare la società "Foggia Perlite Srl" al subentro nell'utilizzazione produttiva, e al trasferimento della proprietà dalla "Chemviron Italia Srl" alla "Foggia Perlite Srl", del compendio immobiliare ubicato nell'Agglomerato ASI Foggia "Incoronata", censito in catasto del Comune di Foggia al foglio 173, p.lla 181, sub. 1;
- di stabilire che la predetta indicazione preliminare è rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) la Società richiedente dovrà trasmettere al Consorzio, entro 10 giorni dalla notifica dell'Indicazione Preliminare, formale comunicazione di Assenso e Dichiarazione di Impegno a sottoscrivere apposito Atto Unilaterale d'Obbligo e Convenzione insediativa, come prescritto dal Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio;
 - b) la Società richiedente dovrà versare al Consorzio gli oneri istruttori e gli oneri convenzionali così come previsti dal "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale del 29.06.2023, determinati come segue sulla base delle tariffe di cui alla Delibera Commissariale n. 8 del 26.02.2002 aggiornate agli indici Istat 2023, giusta deliberazione n. 5, Verbale di CdA n. 7 del 12.06.2023:
 - Oneri istruttoria ... ;
 - Oneri insediativi ... ;
 - c) la Società richiedente dovrà stipulare con il Consorzio la convenzione di assegnazione ed uso del lotto, sulla base dello schema di convenzione consortile adottato, previo versamento da parte della società degli oneri convenzionali di cui al p.to b);
 - d) il richiedente dovrà procedere alla richiesta di allaccio per la fornitura di acqua potabile ovvero acqua industriale secondo il vigente "Regolamento per la distribuzione di acqua potabile ed industriale" del Consorzio ASI Foggia;
 - e) il richiedente dovrà procedere alla sistemazione a verde delle fasce di rispetto consortili, in modo da non danneggiare i sottoservizi esistenti e da precludere l'eventuale installazione di nuovi, impegnandosi al ripristino a verde delle suddette fasce di rispetto anche nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sottostanti infrastrutture ed impianti da parte del Consorzio ASI;
- di stabilire che l'Indicazione Preliminare di cui in premessa decade automaticamente qualora la Società richiedente non proceda all'esecuzione degli adempimenti sopra indicati;
- di rimettere al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile di Agglomerato l'esecuzione di tutte le attività necessarie per il completamento dell'iter amministrativo consortile finalizzato all'attuazione di quanto precedentemente deliberato.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

3. Agglomerato ASI Manfredonia - Monte Sant'Angelo. Società Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l. Richiesta di assegnazione e utilizzazione degli edifici, comprese le relative aree di pertinenza, ubicati nell'area retro-portuale del porto Alti Fondali di Manfredonia. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Premesso che:

- il Consorzio ASI di Foggia è dotato di un Piano Regolatore (P.R.) approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 618 del 2 aprile 1976, con originaria efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), dunque assurge a strumento urbanistico sovraordinato ai sensi dell'art.5 Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 21 del testo coordinato della Legge n. 634/1957 e Legge n. 555/1959, le cui NTA - norme tecniche di attuazione - e i conseguenti "Regolamenti", approvati dall'Assemblea generale consortile, hanno il fine di regolamentare gli interventi realizzabili e gli annessi servizi e strutture/infrastrutture di interconnessione territoriale nella logica di sistema del suo Piano generale di sviluppo e dei suoi Agglomerati industriali. Tra le aree industriali definite dal P. R. ASI vi è l'Agglomerato di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, dall'estensione complessiva di 325 ettari ca, di cui 50 ettari ricadenti nel territorio del Comune di Manfredonia e 275 ettari ricompresi nel Comune di Monte Sant'Angelo. La sistemazione urbanistica dei suoli, costituita dalle urbanizzazioni primarie e secondarie a servizio dell'Agglomerato in parola - sostanzialmente ubicati nel territorio del Comune di Manfredonia ed in modo più marginale in quelli del Comune di Monte Sant'Angelo, che interessa le c.d. aree del retroporto industriale "Alti Fondali" di Manfredonia - è stata attuata con fondi dell'ex Cassa per il Mezzogiorno, che a suo tempo ha delegato il Consorzio alla gestione delle procedure di realizzazione degli interventi previsti dalla legge n. 853 del 1971, all'articolo 2, ovvero la realizzazione di *"Progetti speciali"* definiti come *"[progetti] di carattere intersettoriale o di natura interregionale [i quali] hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali"*, legge integrata dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno);

- tutte le opere realizzate con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito del P. R. ASI ed ubicate nell'Agglomerato ASI di Manfredonia/Monte Sant'Angelo, sono state trasferite dalla Regione Puglia, subentrata alla AGENSUD (già Cassa per il Mezzogiorno), al Consorzio ASI di Foggia giusto Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 410 del 26.06.1990 e Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28.03.1991. Quest'ultimo dispositivo prevedeva il trasferimento in proprietà al Consorzio delle seguenti opere *"progetto SAI/FG 930/1 servizi per il porto industriale e progetto SIA/FG 930/2 assetto area per i servizi portuali ... con il vincolo da parte dello stesso Ente [Consorzio] di trasferire al Demanio dello Stato gli immobili e relative pertinenze: Posti di Polizia - Uffici Dogana (alloggi) - deposito caserma Guardia di Finanza (alloggi) - Caserma Vigili del Fuoco - Compagnia Portuale - Capitaneria di Porto (alloggi), di cui al progetto n. 000930.02, in quanto trattasi di beni di competenza statale."* Alcuni degli immobili descritti sono stati già trasferiti, trattasi dei *"deposito caserma Guardia di Finanza (alloggi), Caserma Vigili del Fuoco"*. I restanti immobili, a tutt'oggi, non sono stati ancora presi in carico dai soggetti giuridici individuati dall'esplicitato Decreto Presidenziale;

considerato che:

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 4.12.2020 al n. 3869, la società Fermar Srl, con sede in Manfredonia alla via Ugo Foscolo n.1, partita IVA 04317570713, formulava richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione, con finalità produttiva, di servizi, degli edifici, e delle relative pertinenze, individuati dal citato Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28 marzo 1991, e, per semplicità, denominati "Posti di Polizia, Uffici Dogana, Compagnia Portuale e Capitaneria di Porto (alloggi)", censiti in catasto come segue: Comune di Manfredonia, foglio 24, p.lle 893, 992, 1017, 1018; Comune di Monte Sant'Angelo, foglio 185, p.lle 103, 350, 1065, 1168, 1170 e 1171;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 25.03.2021 al n. 1270, la società Fermar Srl nell'integrare la formulata richiesta insediativa prot. ASI n. 3869/2020, comunicava che il soggetto giuridico richiedente il formale rilascio dell'assegnazione in concessione delle aree site nel c.d. retroporto industriale "Alti Fondali" di Manfredonia, facenti parte dell'Agglomerato ASI Manfredonia-Monte Sant'Angelo, doveva individuarsi esclusivamente nella costituenda Società Consortile "Paradiso Sviluppo" Srl, unico soggetto giuridico titolare della richiesta;

- con pec acquisite al protocollo generale ASI in data 2.07.2021, nn. 2362 e 2363, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", con sede in Manfredonia alla piazza Guglielmo Marconi n.10, partita IVA 04366320713, confermava la volontà di intrattenere con il Consorzio ogni rapporto necessario al conseguimento della richiesta assegnazione in concessione da parte della Fermar Srl, trasmettendo l'atto costitutivo della società consortile costituita;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 6.07.2021 al n. 2405, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", formulava istanza di accesso ai luoghi oggetto di richiesta insediativa

per l'assegnazione in concessione, al fine di poterne prendere visione, richiesta riscontrata favorevolmente dal Consorzio, con pec protocollo ASI n. 2668 del 22.07.2021, senza che ciò comportasse alcun impegno del Consorzio per le successive fasi del procedimento amministrativo relativo alla richiesta insediativa promossa dalla società richiedente, non costituendo, quindi, atto formale di assenso all'iniziativa proposta, ancora oggetto di valutazione;

- con pec acquisite al protocollo generale ASI in data 2.08.2021 al n. 2749 e in data 3.08.2021 al n. 2769, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l." comunicava che durante l'avvenuto sopralluogo, preventivamente autorizzato dal Consorzio, era stata rilevata l'occupazione abusiva di parte degli immobili oggetto di richiesta di assegnazione in concessione, oltre alla presenza di cancellate che non consentivano l'espletamento di tutte le attività programmate, nonché dell'inevasa voltura di parte delle aree interessate a favore del Consorzio, tutto ciò documentato con fotografie ed estratti catastali;

- con successive note a mezzo pec la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l." integrava, a più riprese, la documentazione inviata unitamente alla domanda insediativa, e precisamente: con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 8.10.2021 al n. 3522, trasmetteva la relazione e il progetto planimetrico, redatto in forma preliminare, sui servizi/attività da insediare nell'area oggetto di istanza; con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 3.01.2022 al n. 17, integrava, con ulteriore documentazione societaria; con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 8.09.2022 al n. 4095, trasmetteva ulteriori elaborati tecnici;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 3.02.2023 al n. 829, la Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l., richiedeva un incontro;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 1.03.2023 al n. 1298, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", integrava, ulteriormente, la richiesta insediativa formulata e la relativa documentazione già inviata, con il business plan;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 20.03.2023 al n. 1672, la suddetta società rinnovava la richiesta di incontro;

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 16.05.2023 al n. 2714, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", nel riassumere quanto sino a tale data era stato rappresentato e discusso, chiedeva al Consorzio, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, alla Presidenza della Regione Puglia, al Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Direzione di Sezione e all'Agenzia del Demanio, l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto al fine di definire la situazione riguardante gli edifici, e le relative pertinenze, oggetto di richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione, per i recriminati vincoli demaniali disposti su detti immobili, trasmettendo parere pro-veritate reso da proprio consulente legale di fiducia, avv. Massimiliano Ciuffreda del Foro di Foggia.

- con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 2.08.2024 al n. 4289, la società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", con sede in Manfredonia alla piazza Guglielmo Marconi n.10, partita IVA 04366320713, a mezzo del suo legale rappresentante dott. Gaetano Salvemini, formulava *ex novo* richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione degli edifici, e relative pertinenze, ubicati nel retroporto industriale "Alti Fondali" di Manfredonia, dell'Agglomerato ASI Manfredonia - Monte Sant'Angelo, ai sensi del "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia", per brevità "Regolamento di Sportello Insediativo" vigente, nello specifico dell'art. 2, ultimo capoverso, che così dispone "A giudizio insindacabile del Consorzio i lotti industriali/artigianali e suoli per Servizi di Area, di proprietà ASI, quindi con esclusione dei suoli già di proprietà terza, possono essere preassegnati/assegnati sotto il duplice regime di: o cessione di proprietà; o concessione superficiaria per tempi preordinati, non inferiori ad anni trenta ...", con finalità produttiva da individuarsi nell'insediamento di "attività produttive/industriali/turistiche quali attività di ristoro, shipcandler e nautica, di commercializzazione import/export di prodotti agroalimentari, di commercio, di formazione di lavoro, sorveglianza, deposito, logistica". La società individuava gli edifici, e relative pertinenze, oggetto di richiesta a mezzo dei seguenti identificativi catastali: Comune di Manfredonia, foglio 24, p.lle 893, 892, 364, 982, 992, 999, 1017, 1018; Comune di Monte Sant'Angelo, foglio 185, p.lle 1170, 1171, 103, 377, 350, 264, 265, 421, 422, 1168; che di fatto identificano gli edifici, e le relative pertinenze, denominati "Posti di Polizia, Uffici Dogana, Compagnia Portuale e Capitaneria di Porto (alloggi)", richiamati nel citato Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28 marzo 1991, quindi per una superficie complessiva territoriale di mq 75.415.

La richiesta insediativa risulta corredata della documentazione prevista dal citato "Regolamento di Sportello Insediativo";

preso atto che:

- il Consorzio, con pec protocollo ASI n. 1519 del 13.04.2021, comunicava alla Società proponente come l'avviata attività istruttoria di valutazione della richiesta formulata, vista la rilevanza dell'iniziativa prospettata e l'analisi che l'Ente era chiamato a svolgere, non potevano prescindere da considerazioni di carattere globale e da riflessioni inerenti le ipotesi generali di sviluppo del porto industriale, con tempi della procedura non riferibili, semplicemente, alle prassi normalmente in uso;
- il CdA ASI con Deliberazione n. 4 del Verbale n. 11 del 26.10.2021, seppur valutando gli interventi proposti di sicuro interesse per lo sviluppo dell'area retroportuale ed industriale ASI in generale, dava mandato alla struttura tecnica del Consorzio di avviare l'istruttoria tecnico-amministrativa, così come prevista dal "Regolamento di Sportello Insediativo" vigente, nonché le relative valutazioni urbanistiche e le interlocuzioni con gli Enti interessati, al fine di definire compiutamente la titolarità delle aree e dei manufatti su di esse realizzati, interessati dalla proposta presentata;
- il Consorzio dava seguito alla richiesta di incontro formulata dalla società proponente con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 2.12.2021 al n. 4494, incontro dal quale, ancora una volta, veniva evidenziata l'esistenza del vincolo di trasferimento al Demanio dello Stato degli immobili e relative pertinenze oggetto di richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione, giusta Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28.03.1991;
- il Consorzio, con pec protocollo ASI n. 845 del 28.02.2022, formulava all'Assessorato Demanio e Patrimonio regionale richiesta di legittimazione di proprietà degli immobili destinati a "Casa portuale, Capitaneria di Porto con relativi alloggi ed uffici doganali realizzati con fondi della ex CASMEZ - progetto SAI/FG 930/2 - Assetto area servizi portuali ed impianti", istanza riscontrata, in modo interlocutorio, dagli uffici regionali Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e Portuale, con pec acquisita al protocollo generale ASI in data 16.03.2022 al n. 1221;

considerato, inoltre, che:

- con nota prot. 20220023776 del 29.07.2022, acquisita al protocollo generale ASI in data 1.08.2022 al n. 3775, l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) avanzava ipotesi di ampliamento della circoscrizione di competenza della stessa AdSPMAM nel porto di Manfredonia. L'avanzata ipotesi di ampliamento interessava un'area, comprendente suoli di proprietà del Consorzio ed edifici, con relative aree di pertinenza, al Consorzio temporaneamente trasferite con vincolo di alienazione agli Enti preposti, giusta Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28 marzo 1991, della superficie complessiva di circa mq 205.000, di cui 18.000 mq di strade, con proposta così motivata dalla AdSPMAM: assicurare la piena certezza giuridica su investimenti di privati ricadenti nell'area oggetto di ampliamento; risolvere le criticità e le limitazioni in ragione di una duplice governance; intervenire per avviare le procedure per il recupero di impianti, edifici e opere che versano in stato di abbandono. Su tale proposta di ampliamento il Consorzio manifestava la sua formale opposizione, esprimendo "ferma contrarietà". In ogni caso il Consorzio palesava una parziale apertura per la delimitazione di una sola porzione delle aree in questione, nello specifico condividendo la necessità di trasferire gli edifici e gli impianti, accludendo esclusivamente le aree di pertinenza, che versano in stato di abbandono a chi già *ab origine* destinati, giusta Decreto del Presidente della regione Puglia n. 178 del 28 marzo 1991. La volontà del Consorzio mirava ad adottare una soluzione condivisa dagli attori istituzionali chiamati alla definizione della procedura avviata dall'AdSPMAM. A seguito delle interlocuzioni susseguites, veniva proposto dal Consorzio un accordo condiviso, come da Verbale della riunione del 31.01.2023 acquisito al protocollo generale ASI in data 8.02.2023 al n. 909, al quale, tuttavia, non veniva dato seguito;
- con nota prot. 20230037183 del 28.11.2023, acquisita al protocollo generale ASI in data 28.11.2023 al n. 5770, l'AdSPMAM nel comunicare la Determina del Presidente della AdSPMAM n. 386 del 17/11/2023, che dispone l'aggiudicazione in favore del R.T.I. "C.I.S.A. SpA/Operazione Srl/Fincosit Srl/ Consorzio Stabile I.T.M./ Nautilus Srl", con sede legale in Massafra (TA) alla C.da Forcellara San Sergio Snc, per l'affidamento dell'appalto denominato "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) nel porto isola di Manfredonia", dall'importo di 120 mil. di euro, chiedeva la messa a disposizione di alcune aree per l'allestimento del "cantiere di terra" relativo alle opere aggiudicate, aree prossime al distacco dei Vigili del Fuoco. In data 15.12.2023 dette aree identificate in catasto nel Comune di Manfredonia, foglio 24, p.lle 993, 995, 997, 999, venivano consegnate dal Consorzio all'AdSPMAM, che a sua volta si impegna a

consegnarle all'appaltatore che ne disporrà per tutta la durata dei lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo, da terminare presumibilmente entro il 31.12.2026;

- con nota prot. 20240009571 del 7.03.2024, acquisita al protocollo generale ASI in pari data al n. 1347, l'AdSPMAM rappresentava la necessità da parte della costituita R.T.I. "Società Consortile Sipontum Alti Fondali" appaltatrice i "Lavori di recupero e rifunionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) nel porto isola di Manfredonia" della messa a disposizione di ulteriori aree per l'allestimento del "cantiere di terra" relativo alla opere aggiudicate, aree questa volta antistanti anche l'edificio della "Capitaneria di Porto", identificata in catasto nel Comune di Manfredonia, foglio 24, p.lla 1071, e nel Comune di Monte Sant'Angelo, foglio 185, p.lla 103, per un'estensione complessiva di mq 1.655. In data 13.03.2024 dette aree venivano consegnate dal Consorzio all'AdSPMAM, per la conseguente consegna all'appaltatore che ne disporrà, presumibilmente, sino al 31.12.2026;

- con nota prot. 02.06.00, acquisita al protocollo generale ASI in data 29.01.2024 al n. 523, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, quale Autorità marittima procedente, notificava a mezzo pec l'avviso di "Avvio del procedimento di delimitazione, ai sensi degli articoli 32 del Codice della navigazione e 58 del relativo Regolamento di esecuzione, nel tratto compreso tra la radice del pontile del bacino alti fondali di Manfredonia (attuale limite demaniale marittimo) e le retrostanti aree". Procedimento ancora *in itinere*, e del quale si attende a breve la convocazione della Commissione di delimitazione, che prevede la partecipazione dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, del Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant'Angelo e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e il cui procedimento è stato notificato anche alla "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.";

- in data 28.06.2024 veniva sottoscritto tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e Consorzio ASI Foggia, protocollo di intesa per la rimozione dell'impianto di nastri trasportatori e per lo sviluppo della logistica e della accessibilità ferroviaria del porto industriale di Manfredonia. Il protocollo consentirà, da qui a breve, all'AdSPMAM di procedere allo smantellamento dei nastri trasportatori che giacciono sia sulla banchina che sulle aree a terra del porto Alti Fondali di Manfredonia. L'AdSPMAM ha rappresentato, nell'esclusiva tutela dei pubblici interessi, la disponibilità a farsi carico dei lavori in parola verificando, nelle sue autonome determinazioni, la possibilità di affidare l'esecuzione degli stessi al Consorzio di imprese Sipontum Alti Fondali Scar, tenuto conto che la rimozione di detti impianti agevolerebbe e faciliterebbe l'esecuzione dei lavori di revamping del Bacino Alti Fondali di Manfredonia, oltre alla definizione e cantierizzazione di interventi funzionali alla logistica portuale e allo sviluppo dell'hinterland di riferimento, quale, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione di un nodo ferroviario insistente negli ambiti retroportuali, con fondi in programmazione da parte della Regione Puglia;

vista:

- la Legge Regionale 8 marzo 2007, n.2, che all'art. 5 (funzioni e attività dei Consorzi), co. 5, così dispone *"I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a: ... d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati."*;

- il "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia" vigente, così dispone all'art. 2 (Indirizzi generali), co. 10, *"A giudizio insindacabile del Consorzio i suoli produttivi/industriali/artigianali ed i suoli per Servizi di Area, di proprietà ASI, quindi con esclusione dei suoli di proprietà terza, possono essere assegnati sotto il duplice regime di: cessione di proprietà; concessione superficaria su convenzioni specifiche, preordinate, per tempi predefiniti, non inferiori ad anni trenta, eventualmente prorogabili per una sola volta e per uguale durata per necessità di carattere produttivo, comunque riconosciute di interesse pubblico territoriale"*.

- la nota del Responsabile di Agglomerato, ing. Ilaria De Luca, e del Responsabile del Settore Tecnico, ing. Luigi Genzano, protocollo ASI n. 4585 del 29.08.2024, che ricostruendo, in sintesi, l'intera vicenda riguardante gli edifici, e le relative pertinenze, ricompresi dalla richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione, acquisita al protocollo generale ASI in data 2.08.2024 al n. 4289, formulata dalla società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", hanno ritenuto, allo stato, di non poter procedere alla valutazione della proposta presentata;

- gli atti posti in essere dal Consorzio, dall'AdSPMAM, dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e dalla Regione Puglia, che hanno decretato l'interesse pubblico sull'intera area in parola;

ritenuto che:

- il Consorzio non possa disporre, di fatto, degli edifici e delle relative pertinenze individuati dalla richiesta insediativa per l'assegnazione in concessione formulata dalla società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", per effetto di quanto stabilito dal citato Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 28.03.1991;
- la natura pubblica degli edifici e delle relative pertinenze da trasferire al Demanio dello Stato, giusta D.P.R.P. n. 178/1991, non è di fatto mutata in quanto, seppur non sono stati disposti ancora atti idonei ad evidenziare in maniera inequivocabile la volontà di sottrarre il bene a detta destinazione pubblica, i fatti sopra narrati evidenziano, viceversa, l'interesse dell'AdSPAM e della Capitaneria di Porto di Manfredonia, per le citate procedure di "proposta di ampliamento della circoscrizione di competenza della stessa AdSPAM nel porto di Manfredonia" e di "avvio del procedimento di delimitazione, ai sensi degli articoli 32 del Codice della navigazione e 58 del relativo Regolamento di esecuzione, nel tratto compreso tra la radice del pontile del bacino alti fondali di Manfredonia (attuale limite demaniale marittimo) e le retrostanti aree", di definire l'acquisizione di dette aree al patrimonio dello Stato;
- il "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia" vigente, all'art. 2 (Indirizzi generali), co. 10, non dispone a favore del Consorzio il diritto di assegnare in cessione di proprietà o concessione superficaria, non inferiori ad anni trenta, la proprietà terza;
- l'esecuzione delle opere previste dal citato appalto relativo ai "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) nel porto isola di Manfredonia" e la rimozione dell'impianto di nastri trasportatori, finalizzato allo sviluppo della logistica e della accessibilità ferroviaria del porto industriale di Manfredonia, per la loro rilevanza pubblica, non possano essere interferite dalla presenza di soggetti privati, in ragione dei ridotti spazi disponibili nel c.d. retroporto industriale "Alti Fondali" di Manfredonia, facenti parte dell'Agglomerato ASI Manfredonia-Monte Sant'Angelo;

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di non poter riscontrare positivamente la richiesta formulata "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l.", con sede in Manfredonia alla piazza Guglielmo Marconi n.10 - partita IVA 04366320713, per l'assegnazione in concessione degli edifici, e delle relative pertinenze, ubicati in Agglomerato ASI Manfredonia - Monte Sant'Angelo, retroporto industriale "Alti Fondali" di Manfredonia, così identificati in catasto: Comune di Manfredonia, foglio 24, p.lle 893, 892, 364, 982, 992, 999, 1017, 1018; Comune di Monte Sant'Angelo, foglio 185, p.lle 1170, 1171, 103, 377, 350, 264, 265, 421, 422, 1168;
- di notificare il presente atto, a mezzo pec, ai seguenti soggetti:
 - Società "Paradiso Sviluppo Soc. Consortile a r.l."
paradisosviluppo@pec.it
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia
Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio e Contenzioso
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it
 - Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it
 - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Sede coordinata di Bari
oopp.puglia@pce.mit.gov.it
 - Comune di Manfredonia
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
 - Comune di Monte Sant'Angelo
protocollo@montesantangelo.it

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
protocollo@pec.adspmam.it
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
dg.tm@pec.mit.gov.it
- Direzione Marittima di Bari
dm.bari@pec.mit.gov.it
- Regione Puglia
Gabinetto del Presidente
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Demanio Costiero e Portuale
demanioarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it
- Agenzia del Demanio
Direzione Governo del Patrimonio
governopatrimonio@pce.agenziademania.it
Direzione Affari Legali e Contenzioso
legalecontenziosoRapplst@pce.agenziademania.it
- Agenzia delle Dogane
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
Ufficio delle Dogane di Foggia
dogane.foggia@pce.agenziadogane.it
- Guardia di Finanza Manfredonia
Comando Compagnia
fg1360000p@pec.gdf.it
- Guardia di Finanza Manfredonia
Sezione Operativa Navale
fg1330000p@pec.gdf.it
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Comando Provinciale di Foggia
com.foggia@cert.vigilfuoco.it

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, da proporre entro 60 gg. dalla sua comunicazione, ovvero dinanzi al Capo dello Stato entro 120 gg.

4. Agglomerato ASI Lucera. Comunicazione finalizzata al risarcimento dei danni derivanti dall'incendio propagatosi nel lotto produttivo della società. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con pec acquisita al protocollo generale ASI in data ... al n. ... , gli avv.ti ... , legali della ... , notiziavano il Consorzio sull'incendio accaduto in data ... e che ha interessato la società rappresentata con sede operativa sita in Lucera (FG), lotto n. ... dell'Agg.to ind.le ASI ... , censito in catasto ... , e sugli ingenti danni subiti a seguito del propagarsi delle fiamme sviluppatesi su una delle aree confinanti, di proprietà del Consorzio. I legali, inoltre, comunicavano delle attività di

spegnimento dell'incendio disposte dai Vigili del Fuoco, nonché dell'intervento prestato da una pattuglia dei Carabinieri.

In data l'ing. Del Priore, Responsabile dell'Agglomerato ASI Lucera, effettuava un sopralluogo, come relazionato con nota prot. ASI n. 4584/2024. Il sopralluogo consentiva di prendere atto che sulla particella ... del Comune di ... , vi é la presenza di migliaia di fusti tipo industriale, di materiale prevalentemente plastico, tutti con etichettatura "...", società che lavora e commercializza ... e che ha sede legale e stabilimento nell'Agg.to ind.le ASI di ... , lotti n. ... , censiti catastalmente Dalla relazione prodotta risulta evidente come indipendentemente dalla causa che ha innescato l'incendio, quest'ultimo è stato certamente alimentato dalla presenza delle migliaia di fusti depositati dalla ... sul lotto di proprietà ASI, utilizzo esercitato in modo arbitrario, dalla società in parola, e privo di qualsivoglia autorizzazione ASI.

Gli uffici hanno immediatamente formalizzato l'accesso agli atti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, ottenendo copia dei verbali e degli elaborati redatti da quest'ultimi, e copia del Verbale di intervento della Stazione dei Carabinieri di ... , in attesa di rilascio.

Gli uffici hanno provveduto a denunciare il sinistro alla ... , a mezzo del broker assicurativo ... , con la quale il Consorzio ha sottoscritto polizza RCT n.

Al fine di valutare ogni azione necessaria, sia sotto l'aspetto della responsabilità civile sia penale, è necessario conferire incarico legale.

E' stato chiesto, per le vie brevi, all'avv. Antonio Casiere disponibilità ad assumere il patrocinio legale. Il professionista ha manifestato preventiva disponibilità ad assumere l'incarico con previsione del compenso professionale al minimo previsto dalla tariffa forense (D.M. n.147 del 13.08.2022) e spese generali al 5%, oltre IVA e cassa di previdenza.

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di conferire all'avv. Antonio Casiere, con studio legale in Foggia - codice fiscale ... partita IVA 01311180713, l'incarico di patrocinio legale del Consorzio al fine di porre in essere ogni azione necessaria, sia sotto l'aspetto della responsabilità civile sia penale, a tutela del Consorzio per il denunciato sinistro da parte della ... , con sede in Lucera;
- di stabilire che l'incarico è affidato alle condizioni di cui alle premesse con l'applicazione dei minimi tariffari ai sensi del D.M. n.147/2022 e spese generali al 5%, oltre IVA e cassa di previdenza;
- di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Dirigente del Settore Affari Generali e Contenzioso, il geom. Maurizio Giovanniello, al quale è dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione od altro atto necessario per completare la procedura di affidamento dell'incarico in questione, di monitorare il contenzioso ed aggiornare il relativo fascicolo.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

5. Agglomerato ASI Foggia "Incoronata". Determina Dirigenziale Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.00245 del 24/05/2024 - Registro Determinazioni AOO 089 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014. Metanodotto denominato "Allacciamento BioDaunia S.r.l. Foggia DN 100 (4") DP 24 bar" nel Comune di Foggia. Società Snam Rete Gas SpA. Conferimento incarico legale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con D.D. n. 245 del 24.05.2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089, acquisito al protocollo generale ASI al n. 3023/2024, la Regione Puglia ha disposto per l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014, del metanodotto denominato "Allacciamento BioDaunia S.r.l. Foggia DN 100 (4") DP 24 bar" nel Comune di Foggia.

Gli uffici consortili, con nota prot. ASI n. 4452 del 14.08.2024, relativamente al suddetto provvedimento autorizzatorio, hanno rilevato come lo stesso sia stato rilasciato in assenza della disponibilità del preponente dell'area per l'esecuzione delle opere connesse, condizione imprescindibile per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. In particolare, si è rilevato come l'iter procedimentale posto in essere della Snam Rete Gas SpA sia inficiato in relazione alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità. Infatti, Snam Rete Gas, come si evince dalla relazione istruttoria preordinata all'autorizzazione unica e ad essa allegata, con pec del 31.01.2024, ha richiesto al Comune di Foggia la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento con l'elenco e le relative planimetrie catastali recanti l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio e delle aree da occupare temporaneamente, omettendo, in violazione degli artt. 10 e 11 del T.U. 327/2001, la comunicazione personale agli interessati, tra i quali il Consorzio ASI di Foggia.

Pertanto, l'iter di apposizione del vincolo di pubblica utilità e la relativa disponibilità dell'area interessata dalle opere di connessione risulta viziato non essendo stato portato a conoscenza degli interessati, secondo disposizioni di legge.

Su tale questione è stata sentita l'avv.ta Bice Annalisa Pasqualone che, pur restando ferma l'alea dell'esito dovuto alla complessità della questione e all'atteggiamento di *favor* per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha evidenziato come il provvedimento regionale di Autorizzazione Unica appare comunque inficiato da alcuni profili di illegittimità.

Atteso che è spirato il termine per promuovere ricorso al TAR, è ferma intenzione di questo Consorzio promuovere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si è ritenuto opportuno chiedere disponibilità all'avv. Bice Annalisa Pasqualone ad assumere l'incarico di rappresentanza e difesa del Consorzio per promuovere ricorso.

L'avv. Bice Annalisa Pasqualone ha dato ampia disponibilità a patrocinare il Consorzio, trasmettendo preventivo con previsione del compenso professionale come previsto dalla tariffa forense (D.M. n. 147 del 13.08.2022) e spese generali, oltre IVA e cassa di previdenza.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di conferire all'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con studio legale in Bari - codice fiscale PSQBNN71D57F376M partita IVA 05195300727, l'incarico di patrocinio legale del Consorzio per promuovere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la D.D. n. 245 del 24.05.2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089, con la quale la Regione Puglia ha disposto per l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014, del metanodotto denominato "Allacciamento BioDaunia S.r.l. Foggia DN 100 (4") DP 24 bar" nel Comune di Foggia;
- di stabilire che l'incarico di patrocinio legale è affidato alle condizioni di cui alle premesse con l'applicazione dei tariffari ai sensi del D.M. n. 147/2022 e spese generali al 5%, oltre IVA e cassa di previdenza;
- di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Dirigente del Settore Affari Generali e Contenzioso, geom. Maurizio Giovanniello, al quale è dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione od altro atto necessario per completare la procedura di affidamento dell'incarico in questione, di monitorare il contenzioso ed aggiornare il relativo fascicolo;
- di dare mandato al Presidente per il conferimento di idonea procura ad litem.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

6. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esprime la necessità di trattazione dell'ulteriori argomento che segue.

omissis

Alle ore 17:50 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

Segretario Verbalizzante
geom. Maurizio Giovanniello

Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis